

## Normativa e prassi

# Il decreto terremoto è legge: sintesi di tutte le misure fiscali

11 Aprile 2017

Conferme e novità a favore delle popolazioni colpite dal sisma degli scorsi mesi. Prorogato per tutti il termine per la rottamazione dei ruoli: adesione possibile fino al 21 aprile

Thumbnail  
Image not found or type unknown

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata la **legge 45/2017** che ha convertito il DI 8/2017, contenente "*Nuovi interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*". Nel corso dell'esame parlamentare, sono state apportate significative modifiche al testo originario del decreto; modifiche che hanno interessato anche le disposizioni in materia di adempimenti e versamenti tributari.

## L'articolo 11 del DI 8/2017

L'articolo 11 del decreto in esame contiene le norme di carattere fiscale. Esso si muove su due fronti: in primo luogo, modifica in più punti l'articolo 48 del DI 189/2016 (quest'ultimo, come noto, è stato il primo intervento normativo adottato per fronteggiare l'emergenza terremoto) e, in secondo luogo, introduce ulteriori agevolazioni fiscali.

Di seguito si procede a un riepilogo di tutte le misure di carattere tributario previste dalla disposizione in esame: sia di quelle già contenute nella versione originaria del DI 8/2017 (per le quali si rinvia anche all'**articolo** pubblicato lo scorso 10 febbraio 2017) sia di quelle previste *ex novo* durante l'iter di conversione in legge.

## Ritenute e sostituti d'imposta

Confermata la possibilità, per i sostituti d'imposta, di regolarizzare, entro il 31 maggio 2017 (e senza applicazione di sanzioni e interessi), gli adempimenti concernenti le ritenute relative ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal terremoto. In particolare, la regolarizzazione agevolata concerne le ritenute non effettuate o non versate nei seguenti periodi:

- dal 24 agosto 2016 (data del primo terremoto) al 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del DI 189/2016)
- dal 26 ottobre 2016 (data del successivo terremoto) al 18 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DI 189/2016).

Resta invariata la norma in materia di "**busta paga pesante**", secondo cui gli interessati residenti nei comuni colpiti dal sisma possono chiedere al sostituto d'imposta (indipendentemente dal domicilio fiscale di quest'ultimo) di non operare le ritenute alla fonte dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 (si ricorda che la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché a quelle sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato).

### ***Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari***

Viene confermata la sospensione fino al **30 novembre 2017** degli adempimenti e dei versamenti tributari (con esclusione del rimborso di quanto eventualmente già versato).

La ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati avviene entro il **16 dicembre 2017**, senza applicazione di interessi e sanzioni. La disposizione interessa anche le ritenute alla fonte non operate dai sostituti d'imposta su richiesta degli interessati ("busta paga pesante"). Con riferimento a quest'ultimo aspetto, **durante l'iter di conversione**, è stata inserita la norma in base alla quale la ripresa del versamento delle ritenute non operate può essere disciplinata con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze da emanare (entro il 30 novembre 2017) secondo quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente (articolo 9, comma 2-bis, legge 212/2000). Pertanto, il decreto in parola potrà prevedere la rateizzazione del versamento fino a un massimo di 18 rate mensili (nei limiti della disponibilità del fondo rotativo istituito per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi).

*In materia di sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dal terremoto si rinvia anche al **Dm 1° settembre 2016** (a sua volta richiamato dall'articolo 48, DI 189/2016).*

### ***Canone tv***

Anche la ripresa del versamento del canone tv, mediante addebito sulla bolletta elettrica, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il **16 dicembre 2017**. Inoltre, nei casi in cui, a seguito del terremoto, la famiglia anagrafica non detenga più alcun apparecchio televisivo, il canone non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per tutto il 2017.

### ***Altri adempimenti tributari***

Gli adempimenti tributari, **diversi dai versamenti**, non eseguiti per effetto della sospensione

stabilita dal Dm 1° settembre 2016,devono essere effettuati entro il mese di **dicembre 2017**.

### ***Esenzione imposta di bollo e di registro***

Nel corso del passaggio parlamentare, è stata inserita la norma secondo cui le persone fisiche residenti (o domiciliate) e le persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, oltre a quella dall'imposta di bollo, beneficiano anche dell'esenzione dall'**imposta di registro** per le istanze, i contratti e i documenti presentanti alla pubblica amministrazione fino al **31 dicembre 2017** in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del governo.

Viene altresì specificato che il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti, effettuato presso gli uffici speciali per la ricostruzione, produce gli stessi effetti della registrazione eseguita secondo le disposizioni del Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986). Anche in questo caso, viene stabilito che non si procede al rimborso dell'imposta di registro già versata prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione agevolativa.

### ***Agevolazioni per i redditi di fabbricati***

Altra novità emersa durante il passaggio parlamentare, è la proroga dal 28 febbraio 2017 al **30 giugno 2017** del termine per l'emanazione delle ordinanze sindacali di sgombero funzionali all'individuazione degli immobili inagibili destinatari dei benefici previsti dall'articolo 48, comma 16, DI 189/2016. Quest'ultima disposizione prevede una serie di agevolazioni fiscali (esclusione dalla base imponibile Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati, esenzione Imu e Tasi fino alla ricostruzione) per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, se distrutti od oggetto delle predette ordinanze. Conseguentemente, viene posticipato al **30 giugno 2017** il termine entro cui il contribuente può dichiarare, ai medesimi fini, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.

### ***Sospensione dei termini per la riscossione***

In sede di conversione, è stata confermata la sospensione dal 1° gennaio al 30 novembre 2017 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito esecutivi (relativi al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps), nonché delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori (compresi quelli degli enti locali).

### ***Agevolazioni per imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori***

Confermate anche le diverse misure agevolative previste per imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. In sintesi:

- **finanziamento agevolato** (assistito da garanzia dello Stato) per il pagamento dei tributi sospesi (ex articolo 48, Dl 189/2016), dei tributi dovuti nel periodo dal 1° al 31 dicembre 2017 e di quelli dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 (per questi ultimi, inoltre, gli stessi soggetti hanno la possibilità di eseguire il versamento in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018)
- i beneficiari corrispondono alle banche gli interessi e le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti ricevuti mediante un **credito d'imposta** di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti (il credito è utilizzabile in compensazione, senza applicazione dei limiti quantitativi previsti dalla legge ovvero può essere ceduto nell'ambito dello stesso gruppo societario in base alla disciplina della cessione delle eccedenze, ex articolo 43-ter, Dpr 602/1973)
- i soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1° gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento. In sede di conversione, è stato disposto che il piano di ammortamento prevede che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti sono riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018
- in capo ai soggetti finanziatori (banche) sono previsti obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per il monitoraggio delle modalità di utilizzo e di restituzione dei finanziamenti agevolati (a tal fine, è prevista l'adozione, entro il 31 maggio 2017, di un provvedimento del direttore dell'Agenzia).

### **Definizione agevolata**

Importanti novità arrivano per la "**rottamazione delle cartelle**". Infatti, viene stabilita la proroga dal 31 marzo al **21 aprile 2017** del termine per la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

Conseguentemente, è posticipato dal 31 maggio al **15 giugno 2017** il termine entro il quale Equitalia comunica, ai debitori che hanno chiesto la rottamazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute e quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Inoltre, con norma di interpretazione autentica, viene chiarito che, ai fini dell'accesso alla rottamazione, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

Le ricordate novità riguardano non solo i contribuenti che vivono nelle zone colpite dal terremoto, ma la **generalità** dei soggetti interessati. Per i primi, comunque, resta ferma la **proroga di un**

**anno** dei termini e delle scadenze previsti dalla disciplina della definizione agevolata (commi 1, 2, 3, 3-ter e 12, dell'articolo 6, DI 193/2016).

di

**Gennaro Napolitano**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/decreto-terremoto-e-legge-sintesi-tutte-misure-fiscali>